

ISTITUTO COMPRENSIVO 13 P. LEVI DI VERONA

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha approvato i Criteri oggettivi che tutti i team dei docenti e i Consigli di Classe devono osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, fermo restando che la scuola concepisce la non ammissione come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo di apprendimento, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali al di là dei bisogni specifici.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

(articolo 3 D.lvo n. 62/2017)

Le alunne e gli alunni della scuolaprimaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento e provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie. Nella scuola primaria, i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:

- le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
- si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili (ad esempio suddivisione degli alunni in piccoli gruppi di livello, individualizzazione degli interventi didattici, esercitazioni mirate, attività di laboratorio, sistema della Peer Education, ecc...);
- si presume che la non ammissione possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento;
- si è in grado di organizzare per l'anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(articolo 5 D.lvo n. 62/2017)

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, il Consiglio di classe procederà alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato solo degli studenti che abbiano frequentato almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato, fatte salve eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei

criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'annoscolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

DEROGHE IN CASI ECCEZIONALI AL LIMITE DI ASSENZA

Il Collegio Docenti delibera i seguenti criteri di validazione dell'anno scolastico, in deroga a ¼ di assenze consentite:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Assenze per terapie e cure programmate
- Gravi e documentati motivi familiari, allontanamenti temporanei dal nucleo familiare di studenti minori e trasferimenti temporanei del nucleo familiare per gravi motivi attestati dal Tribunale dei minori o dai Servizi Sociali.
- Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.

Tali deroghe sono consentite a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione. In caso di situazioni eccezionali rimane facoltà di ciascun Consiglio di classe, con decisione assunta all'unanimità e debitamente motivata derogare dai suddetti criteri. L'assenza di elementi di giudizio, a causa delle assenze superiori al massimo stabilito, comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ED ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

(articolo 6D.lvo n. 62/2017)

Nella scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del primo ciclo gli studenti che:

- abbiano frequentato almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato dell'insegnamento, fatte salve eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa;
- non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato (prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249);
- abbiano partecipato alle prove nazionali INVALSI di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (solo per gli alunni della classe terza).

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento e provvede a segnalarlo tempestivamente alle famiglie.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno nel corso del triennio. Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto:

- di situazioni certificate e di disturbi specifici di apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;

- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Nella deliberazione il voto dell'insegnante di religione cattolica ed il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, anche in casi di iterazione della ripetenza.

Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:

- le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
- si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili (ad esempio suddivisione degli alunni in piccoli gruppi di livello, individualizzazione degli interventi didattici, esercitazioni mirate, attività di laboratorio, sistema della Peer Education, ecc...);
- si presume che la non ammissione possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento;
- si è in grado di organizzare per l'anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DEI CANDIDATI PRIVATISTI

(articolo 10D.lvo n. 62/2017)

Sono ammessi all'Esame in qualità di candidati privatisti coloro che compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'Esame e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della Scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio, ma non i candidati che nell'anno in cui si svolgono gli esami compiano ventitré anni di età", come invece previsto dalla Circolare n. 48 del 31 maggio 2012.

Per essere ammessi a sostenere l'Esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica dove sosterranno l'Esame di Stato. Le alunne e gli alunni con disabilità o Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente devono fornire, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni attestanti tale status e, ove predisposto, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Approvati con delibera n. 7 dal Collegio Docenti del 10/05/2018.